



Scheda informativa

Solarium
V01 27.02.2019

[https://www.bag.admin.ch/
it/schede-informative-rni](https://www.bag.admin.ch/it/schede-informative-rni)

Contatto

Tel.: 058 462 96 14

E-Mail: nissg@bag.admin.ch

Nuovo disciplinamento dei solarium

Situazione iniziale

In caso di installazione, manutenzione o utilizzo inappropriati di un solarium, gli utenti possono essere esposti a raggi UV molto intensi, che possono causare ustioni pericolose, un invecchiamento prematuro della pelle e addirittura tumori. Per questo motivo l'Agencia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato i solarium come cancerogeni.

Per poter ridurre al minimo questi rischi, la *legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)* stabilisce corrispondenti misure. Queste misure sono concretizzate nell'*ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)*. La legge e l'ordinanza, che il Consiglio federale ha adottato il 27 febbraio 2019, sono entrate in vigore il 1° giugno 2019.

Obiettivo

Obiettivo del nuovo disciplinamento è fare in modo che i gestori di solarium mettano a disposizione degli utilizzatori apparecchi installati, utilizzati e sottoposti a manutenzione in modo ineccepibile secondo le norme di sicurezza dei fabbricanti. In questo modo è garantito che i rischi per la salute causati dai solarium rientrino in una misura tollerabile.

Queste norme di sicurezza sono definite nella norma europea sui solarium¹. Riconosciuta da tempo, essa costituisce la base del nuovo disciplinamento concernente i solarium, che quindi non pone nuovi requisiti materiali per questi apparecchi.

¹ Norma SN EN 60335-2-27:2013, «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi»

Obblighi dei gestori

L'O-LRNIS crea la base legale che consente agli organi di esecuzione cantonali di effettuare in futuro controlli a campione presso le aziende volti ad accertare il rispetto della norma sui solarium da parte dei gestori. In particolare i gestori dovranno rispettare i seguenti obblighi:

Per quali gestori di solarium valgono le nuove disposizioni?

Per gestori di solarium si intendono aziende commerciali, associazioni, club, cooperative e altri che mettono a disposizione delle persone solarium a pagamento o gratuitamente. I privati che utilizzano i solarium esclusivamente nella cerchia familiare non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza.

Per solarium ai sensi dell'O-LRNIS si intendono tutti gli impianti e gli apparecchi che irradiano la pelle con raggi UV per qualsiasi scopo (abbronzatura, sintesi della vitamina D, rafforzamento delle ossa, calore o rilassamento). Fanno eccezione i dispositivi medici che generano raggi UV per la terapia di malattie, e che non rientrano nell'O-LRNIS.

Divieto di utilizzo per i minorenni

I raggi UV potenti mettono a rischio in particolare la salute dei giovani. Per questo i gestori devono predisporre e gestire i solarium in modo che le persone di età inferiore ai 18 anni non possano utilizzarli.

Gruppi a rischio

I solarium rappresentano un grave rischio per le persone sensibili ai raggi UV, che non devono utilizzarli in nessun caso. Per questo motivo i gestori devono affiggere in modo ben visibile nel settore di ingresso dell'azienda manifesti che informino i potenziali utenti su questi gruppi a rischio.

I gruppi a rischio sono descritti nella home page dell'UFSP (vedere «Ulteriori informazioni»), alcuni esempi sono:

- persone che soffrono o hanno sofferto di cancro alla pelle;
- persone con un rischio elevato di cancro alla pelle, che per esempio hanno subito gravi eritemi solari durante l'infanzia o presentano nei vistosi;
- persone sensibili ai raggi UV e che per esempio non si abbronzano al sole, tendono a sviluppare lentigini o hanno i capelli di colore rosso naturale;
- persone che assumono medicinali fotosensibilizzanti o che sono in cura per la fotosensibilità.

Programma di esposizione

Per ridurre al minimo i rischi è necessario pianificare le dosi di radiazioni durante le sedute di utilizzo dei solarium. A tale scopo i gestori devono consegnare agli utenti un corrispondente programma di esposizione. Devono predisporre i solarium in modo che questi possano essere impostati e gestiti secondo le prescrizioni del programma di esposizione. Le prescrizioni per il programma di esposizione sono descritte nell'O-LRNIS.

Rischi e misure

Talvolta i raggi UV dei solarium possono presentare comunque un rischio anche per gli utenti che normalmente non sono sensibili ai raggi UV. Per questo motivo i gestori devono informare su questi rischi e fornire istruzioni per ridurli al minimo per mezzo di manifesti.

Contrassegno dei solarium, limiti di radiazione e occhiali di protezione

I gestori devono contrassegnare i loro solarium con uno degli UV tipi 1, 2, 3 o 4 per indicarne le componenti di raggi UV-A e UV-B. Devono assicurare che la radiazione dei loro solarium rispetti il limite per gli effetti sulla salute dei raggi UV. Devono riattrezzare o mettere fuori servizio i solarium la cui radiazione UV non corrisponde all'UV tipo indicato o non rispetta il limite. Poiché il limite non protegge a sufficienza gli occhi sensibili, devono mettere a disposizione presso ogni solarium occhiali di protezione adeguati.

Solarium senza servizio

Nelle aziende nelle quali non è presente personale formato, i gestori possono mettere a disposizione unicamente solarium UV tipo 3, che gli utenti possono utilizzare autonomamente.

Solarium con servizio

Nei solarium con servizio i gestori possono offrire apparecchi di qualsiasi UV tipo. Possono mettere a disposizione solarium UV tipo 4 soltanto agli utenti che

possono presentare una raccomandazione medica. Devono impiegare personale che ha conseguito la formazione necessaria.

Quale formazione è necessaria per il personale?

Nei solarium con servizio il personale deve essere formato. I requisiti della formazione e degli organi di formazione sono retti dalle rispettive norme². A chi ha concluso la formazione è rilasciato il titolo di «Consulente di centri di abbronzatura». Ulteriori informazioni in merito all'offerta di formazione in Svizzera sono disponibili presso l'Associazione svizzera dei solarium:

Photomed Schweiz
Bachstrasse 3
6362 Stansstad
tel 041 632 50 29
E-Mail info@photomed.ch
www.photomed.ch

Disposizioni transitorie

Per evitare che i solarium siano utilizzati da persone che hanno meno di 18 anni è necessario un controllo dell'età degli utilizzatori. Per i solarium senza servizio è necessaria una soluzione tecnica. Affinché vi sia tempo sufficiente per questa modifica, l'O-LRNIS prevede un periodo transitorio prorogato, in base al quale i solarium devono essere predisposti e gestiti in modo che non possano essere utilizzati dalle persone

di età inferiore ai 18 anni al più tardi entro il 1° gennaio 2022.

Per tutte le altre disposizioni cui i gestori devono attenersi per predisporre e gestire i solarium vige un periodo transitorio di un anno dopo l'entrata in vigore dell'O-LRNIS.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui solarium sono disponibili sulla home page dell'UFSP <https://www.bag.admin.ch/it/solarium-it>

Ulteriori informazioni sulle disposizioni giuridiche previste dall'O-LRNIS per i solarium sono disponibili nei commenti all'O-LRNIS al capitolo 2.2.1 «Utilizzo di solarium», alle pagine 9–13.

² SN EN 16489-1:2014, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 1: Requisiti per la fornitura di formazione»;
SN EN 16489-2:2015, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 2: Qualifiche e competenze richieste per il consulente dei centri di abbronzatura»;